

SULLA VITALITÀ DELLA NORMATIVA ITALIANA SULL'ASSENSO MATRIMONIALE REGIO

SALVATORE BORDONALI

Università di Palermo

1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Nell'c.c. italiano si conserva una disposizione specifica per i membri della Famiglia reale nella quale si subordina la «validità civile» delle loro nozze al preventivo «consenso» o «assenso» del re (art. 92 c.c.). Tale norma, mai espressamente abrogata, è stata ritenuta, forse troppo di fretta, travolta «implicitamente» dal cambio di regime istituzionale da monarchico a repubblicano. Infatti, proprio nel testo costituzionale, in base al quale unitamente alla summenzionata nozione di famiglia tale norma si sarebbe dovuta ritenere soppressa, si ritrova una riproposizione vera e propria della Famiglia reale in termini repubblicani.

La disposizione «transitoria e finale» XIII¹ (sia pure redatta —ma ciò poco importa— al fine d'individuare i soggetti passivi di una serie di disposizioni persecutorie) ripercorre esattamente i tratti fondamentali della regolamentazione dinastica della successione al trono. Con la conseguenza logica che, finché permane una nozione costituzionale di famiglia paragonabile a quella reale o ex reale (descritta dallo statuto del regno) e, comunque, che consideri una serie di soggetti legati dalle regole pubblicistiche della specifica successione dinastica, sarebbe inevitabile affermare la vigenza dell'art. 92 c.c., sulla validità civile delle nozze principesche.

Non si tratta di un'affermazione priva di contenuto pratico, sia per lo Stato che per i destinatari della norma. Infatti l'esatta applicazione dell'art. 92 c.c. potrebbe determinare l'esclusione di taluni discendenti degli ex re d'Italia dal novero dei soggetti ricompresi nella nozione di Famiglia reale ai fini della speciale successione dinastica e quindi, conseguentemente, liberali dal contenuto persecutorio della summenzionata disposizione costituzionale; mentre per la Repubblica si avrebbe l'eliminazione di una norma incoerente con molti dei suoi stessi principi fondamentali, e comunque un ricupero di stile sul piano formale².

¹ Sulla XIII disp. v. la bibl. richiamata da P. GIOCOLI NACCI, A. LOIODICE, *Costituzione italiana (Annotata con indicazioni bibliografiche e giurisprudenza della Corte costituzionale)*, Cacucci Ed., Bari, 1991, p. 253 s.

² Si allude alla solenne proclamazione dell'irreformabilità della formula repubblicana fatta dall'art. 139 Costituzione; cioè della immodificabilità attraverso le regole democratiche della scelta istituzionale prevalsa con modesto vantaggio di suffragi e con qualche contestazione nel referendum popolare del 2 giugno del 1946. In argomento, v. *Dalla Monarchia alla Repubblica, 1943-1946*, a cura di E. SANTARELLI, Editori riuniti, Roma, 1974, p. 21, il quale A. non esita a parlare di prevalenza «di stretta misura» dei repubblicani. Per altro, al corpo elettorale era stato detto (da

2. SULLA DISPOSIZIONE COSTITUZIONALE XIII

Per giustificare la permanenza a regime della disposizione XIII si è fatto leva sulla condiscendenza manifestata dal Re Vittorio Emanuele III verso il regime fascista³, al quale il nuovo assetto costituzionale intendeva contrapporsi, nonchè sull'esigenza di impedire il perpetuarsi delle «continuità personali proprie dei regimi ereditari e innaturali in regime repubblicano»⁴.

Si tratta di enunciati superabili. Quanto al primo, si osserva che non a caso la disposizione XIII seguirebbe nel testo un'apposita norma sui diretti «capi responsabili» della svolta autoritaria allora impressa alla vita nazionale italiana⁵. Nel vietare oggettivamente la riproposizione del vecchio apparato di Governo, la disposizione XII poneva «limitazioni temporanee» infraquinquennali «al diritto di voto e alla eleggibilità» nella cariche politiche, mirate soggettivamente ai «capi responsabili del regime fascista»⁶. Prendendo tale norma

Rodolfo Morandi a Milano il 18 maggio del '46) che «Dare il voto per la repubblica o la monarchia vuol dire, con buona sopportazione di De Gasperi e dei nostri amici liberali, optare per la democrazia o per il fascismo —nè più nè meno che questo» (ivi, p. cit.). Ma il vero nodo, chiaramente emerso nella polemica tra Ferruccio Parri e Benedetto Croce era se «Si doveva istaurare il vecchio Stato prefascista o si doveva andare al di là...» (ivi, p. 22). Secondo G. DE CESARE, «Enrico De Nicola e la questione istituzionale», in *La Costituente e la democrazia italiana, Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente*, vol. I, Vallecchi ed., Firenze, 1969, p. 1676, ancora il 28 giugno 1946, la Presidenza del monarchico De Nicola appariva la più indicata per affrontare la delicata fase di trapasso da «una monarchia di tradizioni millenarie, nella quale per circa un secolo s'era riconosciuta l'unità dello Stato» ad «una Repubblica d'inedito tipo, uscita vittoriosa con un margine piuttosto ristretto dalla consultazione popolare».

Dai lavori preparatori della Costituente affiora il carattere eminentemente politico della disposizione costituzionale XIII, che nella sostanza riproduce l'art. 37 della coeva Costituzione francese. L'on.le Gronchi, intervenendo in sede costituente, sottolineava l'origine referendaria della scelta repubblicana, che per tanto «non potrebbe essere modificata che da una consultazione diretta fatta nella stessa forma attraverso la quale essa è sorta». Cfr. in *La Costituzione della Repubblica italiana, illustrata con i lavori preparatori e corredata da norme di riferimenti*, a cura di V. Falzone, F. Palermo, F. Cosentino, A. Mondadori Ed., 5.^a ed., Milano, 1987, p. 450 s. Considera «riduttivo» interpretare la formula «come mera sanzione costituzionale dell'esito del referendum istituzionale del 2 giugno 1946», F. MODUGNO, «Il problema dei limiti alla revisione costituzionale (In occasione di un commento al messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica del 26 giugno 1991)», in *Giur. cost.*, 1992, p. 1659, 1670 s.

³ Come dice, P. BARILE, *Istituzioni di diritto pubblico*, 5.^a ed., con la collaboraz. di S. GRASSI, Cedam, Padova, 1987, p. 90, la condiscendenza dimostrata dal Re Vittorio Emanuele III per il regime precostituzionale fascista, avrebbe causato un sentimento d'avversione per la Dinastia fino a coinvolgere la Corona.

⁴ La frase è tratta da P. BARILE, *Scritti di diritto costituzionale*, Cedam, Padova, 1967, p. 499.

⁵ Cfr. AA.VV., *La Costituzione della Repubblica italiana...*, a cura di V. Falzone, F. Palermo, F. Cosentino, cit., p. 460 s., dove si dice che la norma «abbia voluto precisare il tempo della limitazione» nel godimento dei diritti politici, «nonchè il grado di responsabilità fascista applicando la norma limitativa ai soli capi responsabili», e che, applicata nella legge elettorale del 1948, «Decorsi i cinque anni, essa ha cessato di avere vigore».

⁶ Sul collegamento tra XII e XIII disposizione v. M. SANTILLI, *La nozione di famiglia e la «famiglia reales»*, cit., c. 171 s., con ulteriori riferimenti.

Più in generale, sulla XII, cfr. AA.VV., *La Costituzione della Repubblica italiana...*, a cura di V. Falzone, F. Palermo, F. Cosentino, cit., p. 460 s., dove si dice che la norma «abbia voluto precisare il tempo della limitazione» nel godimento dei diritti politici, «nonchè il grado di responsabilità fascista applicando la norma limitativa ai soli capi responsabili», e che, applicata nella legge elettorale del 1948, «Decorsi i cinque anni, essa ha cessato di avere vigore». Inoltre, v. P. GIOCOLI NACCI, A. LOIODICE, *Costituzione italiana*, cit., p. 258. In merito cfr. la sent. cost. 26 gennaio 1957, n. 1, secondo cui la semplice difesa elogiativa del fascismo, che non diventi «una esaltazione tale da poter condurre alla riorganizzazione del partito» disciolto, non costituisce reato.

Per quanto concerne la concezione della «sanzione storica» nei confronti dei Savoia, cfr. M. RUINI, «XIII disposizione», in *Commenti e note alla nostra Costituzione*, 1962, p. 801.

come base non è difficile evidenziare nella disposizione XIII un passaggio per certi versi disinvolto dall'istituzione ai soggetti; nonchè l'incoerenza di comminare in questa una penalità specifica comparativamente ben più grave rispetto alla fattispecie descritta nella disposizione che la precede, tanto più che argomentando dal contenuto delle due, il destinatario di quella XIII susseguente appare simile ad un (occasionale) «correo».

Per quanto concerne il secondo punto, cioè quello che fa leva sulle continuità dinastiche, occorre anzitutto rilevare che essa poggia sul presupposto, tutto da dimostrare, dell'esistenza tra i principi costituzionali non scritti di un'affermazione di tipo ideologico coincidente con una nozione di antimonarchia, quale appare essere stata allora solo l'intenzione di alcuni dei costituenti⁷. Ma soprattutto che l'interpretazione tradizionale della norma «transitoria e finale» finisce proprio per esaltare l'aspetto di continuità dinastica che si vorrebbe definitivamente interrotta⁸. Vale a dire che andare oltre all'abolizione della Corona per colpirne in prospettiva i possibili titolari costituisce una palese riproposizione delle «continuità personali» ritenute contrarie ai valori della Repubblica; ma altresì innesta nella nozione costituzionale della famiglia, là dove si prefigura un'evoluzione in senso privatista dell'istituto, una figura a parte squisitamente pubblicistica, quale necessariamente è la Famiglia reale⁹.

Una volta fissata l'esistenza d'un principio costituzionale che deroga a quell'altro contrario al mantenimento delle dinastie, tale essendo il riferimento ai membri dell'ex Casa reale, sembra logico doversi affermare che la norma sul matrimonio contenuta nell'art. 92 (e 105) c.c. riceve il necessario supporto (costituzionale repubblicano) per essere considerata operante. Vale a dire che finchè permane una nozione costituzionale di famiglia (reale o ex reale) dove taluni soggetti sono comunque legati dalle regole pubblicistiche della successione dinastica, sarebbe inevitabile affermare la vitalità della normativa codiciale sulle nozze principesche, estesa alle conseguenze sui soggetti che la sua violazione di essa vi comporta. Ciò significa doversi tenere conto, eventualmente, delle cause d'esclusione di taluni discendenti degli ex re d'Italia dalla Dinastia e più esattamente dalla speciale succes-

⁷ Qualcosa del genere risultava nei «sedici punti» del Partito d'azione, apparsi in *Italia libera* del 19 luglio 1944 (riprodotti da G. DE ROSA, *I partiti politici in Italia*, Minerva italiana, p. 438), dove al punto 4 si dice che «Il Partito d'Azione combatte la monarchia considerandola necessariamente legata alla reazione, sia come forma istituzionale, sia come realtà concreta nella vita dello Stato italiano. Esso afferma che un ordine democratico non potrà fondarsi in Italia senza l'eliminazione dell'istituto monarchico e degli altri che gli sono indissolubilmente legati nella compagine dello Stato centralizzato»; nonchè, che nelle basi del nuovo regime non solo si sarebbe dovuta dichiarare decaduta la monarchia, ma si sarebbero dovuti processare «i responsabili e i favoreggiatori, finanziatori e profittatori del fascismo, cominciando dal re», *ibidem*, p. 430.

Nella prima redazione del testo della XIII disposizione si parlava genericamente «delle Case già regnanti in Italia» (cfr. Atti dell'Assemblea Costituente, ediz. 1971, V, p. 4419 ss.), ma tale dizione, ritenuta esorbitante e sbagliata (come ricorda A. PEZZANA, *Sulla XIII disposizione transitoria...*, cit., p. 115, i proponenti avevano assunto la formula traendola acriticamente dalla Francia, che aveva una situazione a sè), venne presto abbandonata. Sul punto v. cfr. AA.VV., *La Costituzione della Repubblica italiana...*, a cura di V. Falzone, F. Palermo, F. Cosentino, cit., p. 462.

⁸ In definitiva, la Costituzione non sarebbe paga del cambiamento istituzionale operato, e del suo consolidamento, e farebbe propria la dottrina della caduta del Regno quale bene da perseguire e diffondere. Il Regno, anzi, costituirebbe il punto di riferimento d'una serie di disvalori inconciliabili con l'ideologia repubblicana, quindi da neutralizzare. Parimenti, si renderebbe necessaria la persecuzione del re, degli ex re e, all'infinito, dei loro discendenti maschi. La proposta dell'on.le Mortati era di sostituire il primo comma della XIII disposizione, per fare diretto riferimento ai «membri e discendenti della Casa già regnante in Italia», divenuta poi, nel testo definitivo «membri e discendenti di Casa Savoia». Cfr. AA.VV., *La Costituzione della Repubblica italiana...*, a cura di V. Falzone, F. Palermo, F. Cosentino, cit., p. 462.

⁹ Cfr. F. FINOCCHIARO, «Del matrimonio», nel *Commentario del c.c. a cura di A. Scialoja e G. Branca, Lib. 1.^a Delle persone e della famiglia*, Roma-Bologna, 1971, p. 12 ss.; S. BORDONALI, «Il matrimonio fra pubblico e privato in riferimento al nuovo testo degli artt. 84 e 90 c.c.», negli *Studi in memoria di M. Condorelli*, Milano, 1988, vol. I, tom. I, p. 233 ss.

sione dinastica: quindi liberarli dal contenuto persecutorio della summenzionata disposizione costituzionale aggiunta in appendice al testo quale frutto evidente di una data contingenza storica¹⁰.

Sarebbe pertanto un interesse dell'ordinamento costituzionale quello d'espungere da sè la singolare disposizione o di ricondurla entro dimensioni temporali tali da farla ritenere compatibile, così come avviene per la XII disposizione, con la tavola dei valori complessivamente espressa nel nuovo testo. In tal modo, verrebbe a cadere l'idea stessa di perpetuità dinastica insieme alle residue giustificazioni della normativa sull'assenso regale alle nozze principesche.

La qual cosa, tuttavia, sembra possibile, nonchè preferibile, raggiungersi attraverso una rilettura sistematica dell'intera fattispecie.

Queste brevi premesse in margine ad una disposizione costituzionale, necessarie ai fini dell'inquadramento della norma codiciale anzidetta, evidenziano infatti che ove il Parlamento, per certi versi definito indolente¹¹, svegliatosi d'improvviso a causa dei fermenti di rinnovamento politico-istituzionali che lo stanno attraversando, intendesse abolire con legge l'art. 92 c.c., e successivamente la XIII disposizione costituzionale medesima, si tro-

¹⁰ A ridosso della conclusione del conflitto mondiale, i Costituenti operavano in un clima generale tutto sommato «ancora traumatizzat(o) dalle ombre del passato» (Così, A. BARBERA, *Principi fondamentali, Art. 2, nel Commentario della Costituzione a cura di G. Branca*, Roma-Bologna, 1975, p. 58. A suo avviso, inoltre, ivi, p. 53, e richiami bibl. alla n. 31, dalla lettura degli atti dell'Assemblea costituente si trarrebbe l'impressione «di una certa arretratezza rispetto ai problemi reali che andavano emergendo, tanto da far ritenere che gli occhi dei costituenti fossero rivolti più al passato che all'avvenire»).

Dopo una fase attuativa della Costituzione, pervenendosi al superamento dell'ottica «monumentale» e cristallizzante della Costituzione repubblicana, che nel frattempo aveva impedito ogni tentativo d'adeguamento delle norme costituzionali alle mutate esigenze della società —nel timore che il suggerimento potesse apparire «antagonista del sistema» e quindi improponibile (cfr. C. MIRABELLI, «Principio pattizio e garanzie costituzionali», negli *Atti del Convegno nazionale di studio su Il nuovo accordo tra Italia e Santa Sede*, curati da R. COPPOLA, Giuffrè, Milano, 1987, p. 106 s.)— finalmente ci si rivolge senza remore ai valori di fondo, ai principi costituzionali «supremi», in una visione pluralista della società e delle istituzioni ormai consolidata ed aperta a nuovi sviluppi.

In questo clima sembra logico ritenere che quando talune disposizioni, a prescindere dal grado formale da esse ricoperte in relazione alla gerarchia delle fonti di provenienza, appaiono essere —come nella fattispecie— delle «proposizioni normative polisense» occorre attribuire loro un significato compatibile con il «quadro del sistema introdotto dalla Costituzione» e coerente con il «più ampio quadro delle vicende di vita di un popolo» (Così, A. PENSOVECCHIO LI BASSI, *L'interpretazione delle norme costituzionali. Natura Metodo Difficoltà e limiti*, Milano, Giuffrè Ed., 1972, p. 17 s., p. 43 s.; più ampiamente, ID., *Interpretazione costituzionale e legislazione costituzionale. Scritti vari*, G. Giappichelli Ed., Torino, 1993). Al qual proposito si è parlato opportunamente della necessità di servirsi anche in questo campo del c.d. metodo «storico spirituale», «per verificare l'adeguatezza della norma al fatto, verificandone l'adeguatezza al fine», che storicamente s'intenda affermare (Così, G. ZAGREBELSKY, *Manuale di diritto costituzionale. Il sistema delle fonti del diritto*, vol. I, Torino, Utet, 1989, p. 85 e n. 13; nonchè, con riferimento ai rapporti tra Stato e Chiesa, R. BOTTA, *Sentimento religioso e costituzione repubblicana. Frammento per un progetto di manuale*, Torino, Giappichelli, 1990, p. 57 ss.). E cioè, in conclusione, prendere definitivamente atto della circostanza che la «situazione politica, economica e sociale» italiana attuale sia ben diversa da quella «che era vigente all'epoca dell'Assemblea Costituente» (cfr. P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Diritto costituzionale*, XV ed., Jovene, Napoli, 1989, p. 128 s.; nonchè, tra gli altri, E. SPAGNA MUSSO, *Diritto costituzionale*, 4.^a ed., Cedam, Padova, 1992, p. 237 ss., 241).

¹¹ Si attribuisce proprio all'indolenza del Parlamento la tendenza della Corte costituzionale ad «elaborare» in sua vece «una vera e propria politica delle libertà» (Così A. BARBERA, *Principi fondamentali. Art. 2*, cit., p. 93), ed a servirsi con larghezza delle sentenze «interpretative di rigetto» al fine di adeguare l'ordinamento ai fondamentali valori costituzionali attuali (cfr. P. GIUCOLI NACCI, *L'anti-Montesquieu (tramonto del principio della distinzione delle funzioni)*, Cacucci Ed., Bari, 1989, p. 139 ss.).

verebbe a dovere affrontare problemi imbarazzanti, qual è quello di avere violato per tanto tempo e senza nessuna necessità principi costituzionali formanti la base della nostra civiltà giuridica¹². Anzi, di avere dato la sensazione di riproporre aspetti giuridici tipici delle società arcaiche¹³, e di avere assunto un atteggiamento nocivo per l'immagine stessa della Repubblica, rappresentandone un «segno non di debolezza, ma di inesistenza!»¹⁴.

3. PLURIDIMENSIONALITÀ DELLA NOZIONE PUBBLICISTICA DI FAMIGLIA REALE

Prima di passare all'analisi specifica dell'art. 92 c.c., occorre una breve disamina della nozione Famiglia reale dal profilo pubblicistico, per evidenziarne la pluridimensionalità rispetto a questo settore del diritto. Infatti essa presenta nucleo «minimo» ma «costituzionalmente necessario», composto dal re e dal successore del re, e quello meno ristretto impersonato dalla Famiglia regnante, in quanto esteriormente il più riconoscibile rispetto ad un dato contesto storico istituzionale. In quest'ultima nozione, per così dire, intermedia, è ricompresa la consorte del re, la regina, con l'ulteriore aggiunta risalente della cosiddetta regina madre¹⁵; in tal modo spingendosi a considerare la genitrice e la nonna del probabile successore nella Corona, per la funzione pubblicistica specifica che esse potenzialmente hanno nell'istituto della Reggenza¹⁶.

Dal profilo discendente, cioè dall'aspetto che desta maggiore interesse, la figura più rappresentativa è costituita dal principe ereditario o dall'erede designato. In base alle regole della successione nella Corona d'Italia, al re succede *ope legis* il membro di Casa Savoia a lui più prossimo in linea e grado, che abbia i requisiti all'uopo richiesti e che non li abbia frattanto perduti¹⁷. Non si tratta d'una successione personale ma di una successione nell'ufficio, analogamente a quanto avviene in qualsiasi avvicendamento tra funzionari d'un pubblico ufficio; motivo per cui tra i due soggetti considerati «non corre alcun vero e proprio rapporto ereditario», nè pubblicistico nè, ancor meno, privatistico¹⁸: la continuità si realizza nell'ufficio. In breve: anche quando vi sia tra il successore e il *de cuius* un rapporto di successione legittima di diritto privato non si instaura per ciò tra i medesimi alcun diretto rapporto nella speciale successione dinastica.

Dal momento che, secondo le regole, è fondamentale —quindi immodificabile— il principio dell'automaticità della successione del primo chiamato, non sarebbe mai possibile introdurre nella successione considerazioni di merito e d'opportunità politica, proprie

¹² Per alcune ampie e puntuali indicazioni, v. G. TRANCHINA, «Il secondo comma della XIII disposizione transitoria Costituzionale e le sue ripercussioni sul processo penale», in *Il dir. di fam. e delle pers.*, 1990, fasc. 1, p. 30 ss.; nonchè cfr. P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Diritto costituzionale*, cit., p. 813 ss., 825 ss.

¹³ Cfr., in tal senso, la voce «esilio» della cit. *Enc. dir.*, vol. XV, p. 726, di M. BON VALSASSINA; nonchè, ulteriori rifer. in V. CRISAFULLI, L. PALADIN, *Commentario breve alla Costituzione*, cit., p. 826.

¹⁴ Così, testualmente, l'on.le O. L. SCALFARO (attuale Presidente della Repubblica), nella sua «lettera come Ministro dell'Interno al Sottosegretario alla Presidenza», Roma, 4. 2. 1987, in *Il ritorno della regina e la XIII transitoria in tema d'esilio. Documenti e scritti giuridici, con gli elaborati di SANDRO GHERRO, GAMBATTISTA IMPALLOMENI, LEOPOLDO MAZZAROLLI, a cura di Carlo D'Amelio*, Cedam, Padova, 1991, p. 77 ss.

¹⁵ Cfr. S. ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, cit., p. 222 s. P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Diritto costituzionale*, cit., p. 473, e n. 8.

¹⁶ Cfr. S. ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, cit., p. 220, 223 e n. 3.

¹⁷ Il punto è pacifico. Cfr. S. ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, cit., p. 211 ss.; S. LESSONA, *Istituzioni di diritto pubblico*, VII ed., interamente riveduta e aggiornata, Soc. Ed. del «Foro it.», Roma, 1941, p. 139.

¹⁸ Così, S. ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, cit., p. 213. Come osserva O. RANELLETTI, *Istituzioni di diritto pubblico...*, cit., p. 160, «i poteri del nuovo re non derivano dal precedente, ma direttamente dalla costituzione».

d'un sistema elettivo del tutto ignoto allo Statuto albertino del 1848. D'altra parte, la necessaria individuazione «anticipata» —quando è in vita il re— del principe ereditario o dell'erede presuntivo (rispettivamente discendente diretto o collaterale del re) è una conseguenza della «perpetuità dell'ufficio della Corona». Per cui nell'avvicendamento delle persone «non si ha discontinuità di sorta e non può quindi parlarsi, almeno per lo Stato italiano, di un interregno»¹⁹.

Tutto ciò viene sinteticamente raffigurato nella nota formula «il re non muore mai», e trova diretto riscontro nella regola che vuole individuato insieme al sovrano il suo successore; in tale modo si evita che sorgano sul piano operativo questioni d'incertezza dinastica alla morte del re, che impedirebbero l'automatica successione nella Corona.

Motivo per cui è bene considerare più attentamente la distinzione tra principi reali e principi del sangue. Rientrano tra i primi «i discendenti del re e del principe ereditario»; e tra i secondi —nonostante talvolta siano dalla legge ugualmente «designati come Principi e Principesse reali»—, «tutti gli altri parenti» che discendono dal capostipite comune con il re²⁰. Per riferirci alle linee viventi di Casa Savoia, il capostipite è costituito, rispettivamente, per il Principe Amedeo di Savoia, Duca d'Aosta, da Vittorio Emanuele II di Savoia, 1.º Re d'Italia; per il Principe Eugenio di Savoia, Duca di Genova e Ancona, da Carlo Alberto di Savoia, Re di Sardegna.

4. LA FAMIGLIA REALE SECONDO LE LEGGI DEL REGNO

Le considerazioni svolte fin qui inducono ad un ulteriore approfondimento sull'istituto che raggruppa unitariamente i soggetti formanti la Famiglia reale, come sarebbe risultata vigente la Monarchia²¹.

¹⁹ Così, S. ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, cit., p. 220, 222 s. E' proprio a motivo d'escludere una discontinuità, sia pratica che teorica, nella Corona che le leggi fondamentali del Regno esigono certezza soprattutto verso il Principe ereditario o verso l'Erede designato, così definiti in base alla regola dinastica della prevalenza della linea sul grado e di quella più prossima sulle altre, con preferenza di quella discendente del re cessante; per proseguire nei confronti degli altri componenti della Famiglia regnante e della Famiglia reale, che non se ne siano staccati «per matrimonio o per altra causa». Cfr. C. CARISTIA, *Corso di istituzioni di diritto pubblico*, 3.ª ed. riveduta e agg., Catania, 1935, p. 181. Sul concetto dell'interregno, più ampiamente, v. E. H. KANTOROWICZ, *I due dorpi del Re. L'idea di regalità...*, cit., p. 271.

²⁰ Cfr. più ampiamente, S. ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, cit., p. 220; O. RANELLETTI, *Istituzioni di diritto pubblico...*, cit., p. 174 ss.; nonchè, per alcuni profili attuali, S. BORDONALI, «La posizione dei cardinali nell'ordinamento giuridico italiano: con particolare riferimento alle norme di protocollo», nei *Quaderni di diritto e politica eccles.*, 1989/2, p. 233 ss.

²¹ In base alla Monarchia il Capo dello Stato ha una condizione giuridica personale che in certo senso lo distacca dal diritto comune (Cfr. S. LESSONA, *Corso di diritto pubblico...*, 3.ª ed., cit., p. 109 ss.; più ampiamente, S. ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, VII ed., riveduta e aggiornata, Padova, Cedam, 1943, XXI, p. 215; O. RANELLETTI, *Istituzioni di diritto pubblico. Il nuovo diritto pubblico italiano*, IV ed. riveduta e aggiornata, Cedam, Padova, 1934, p. 161 s.). Le immunità che nelle monarchie costituzionali circondano il re ed entro certi limiti la Famiglia reale, in quanto collegata al meccanismo di successione nella Corona (Cfr. M. SANTILLI, *La nozione di famiglia e la «famiglia reale»*, cit., p. 172; S. ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, cit., p. 220 s.), dando luogo all'istituto della controfirma del ministro per la responsabilità politica e alla possibilità per il danneggiato di chiedere il risarcimento all'Amministrazione della Casa reale, lascia apparentemente scoperta la responsabilità penale, che però implicherebbe «in linea di fatto, che un reato particolarmente grave avrebbe condotto all'abdicazione» del re o alla rinuncia della propria condizione per altri membri della Famiglia reale (Così, P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Diritto costituzionale...*, cit., p. 474 s.). Per un parallelismo con il Presidente della Repubblica, e con le dimissioni come conseguenza dell'apertura d'un procedimento penale, cfr. V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, *L'ordinamento costituzionale italiano*, Padova, Cedam, 1978, p. 286.

Tale disamina è suggerita dall'uso che surrettiziamente viene fatto della nozione nella nuova realtà repubblicana, e soprattutto da quello improprio che sembra desumersi dalle prospettazioni generalmente fornite, che provocherebbe il sospetto che i risultati raggiunti siano talvolta non corrispondenti al senso della Repubblica e neppure al senso del Regno.

Nel dibattito odierno, infatti, apparirebbero sostenitori del carattere pubblicistico della Famiglia reale quasi tutti i repubblicani (quanto meno, i sostenitori dell'esilio dei discendenti dagli ex re e della vitalità della norma transitoria nell'insieme) e, viceversa, assertori del carattere privatistico gran parte dei monarchici.

Anzitutto si deve tenere presente che siffatta entità —così nel Regno d'Italia come pure negli altri Stati europei retti da monarchie— non coincide esattamente con la famiglia nucleare o allargata propria del diritto privato²², per un triplice ordine di motivi: sia perchè sono membri della Famiglia reale soltanto quanti rivestono la qualità di principi reali e di principi del sangue²³; sia perchè essi compongono nell'insieme «un'unità politica, sotto l'alta direzione del Re, il quale ne è capo»²⁴; ed, in fine, perchè quest'ultimo vi esercita poteri ben diversi da quelli che erano indicati dal c.c. per la patria potestà, oggi riportati come potestà dei genitori²⁵. Si tratta, infatti, di prerogative sovrane che comportano, nel caso d'inosservanza —valga l'esempio costituito dall'art. 92 c.c.—, l'automatica cessazione dall'appartenenza alla Famiglia e, talvolta, l'applicazione di ulteriori provvedimenti e sanzioni specifiche. Esse, essendo poste a salvaguardia dell'istituzione, lasciano ben poco spazio alla discrezionalità di chi le esercita, il quale sarà tenuto a prendere atto delle conseguenze che di regola si verificano *ipso iure*, corroborandole, all'occorrenza, con ulteriori disposizioni consequenziali.

Il fulcro della disciplina ruota attorno al collegamento della Famiglia con il meccanismo costituzionale della successione nella suprema carica dello Stato (la Corona)²⁶, che risulta essere regolato interamente dal diritto pubblico²⁷. Come è stato opportunamente precisato, proprio «Nelle monarchie costituzionali» sarebbe definitivamente «scomparso il modo di considerare con criteri privatistici, desunti dal diritto feudale o dinastico, la posizione del titolare di fronte all'organo; giacchè esso deriva i suoi diritti e le sue competenze da precise norme di diritto pubblico»²⁸ e, genericamente, da norme cogenti²⁹. Ne deriva

²² Sulla nozione privatistica cfr. A. PINO, *Il diritto di famiglia*, 2.^a ed., Cedam, Padova, 1984; nonchè, P. VIRGA, *Diritto costituzionale*, 9.^a ed., interamente riveduta, Giuffrè, Milano, 1990. Per un parallelismo tra le nozioni, v. M. SANTILLI, *La nozione di famiglia e la «famiglia reale»*, cit., c. 172, e per quella di Famiglia reale in specie, ID., *ibidem*, n. 15.

²³ Cfr. S. ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, cit., p. 220. Con i Patti Lateranensi del 1929 (art. 21 del Trattato), furono conferiti ai cardinali gli stessi onori dei principi del sangue. Cfr. M. FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico, vol. II, Diritto ecclesiastico italiano*, Padova, 1933, p. 92. Per ulteriori approfondimenti, v. S. BORDONALI, «La posizione dei cardinali nell'ordinamento giuridico italiano: con particolare riferimento alle norme di protocollo», nei *Quaderni di diritto e politica eccles.*, 1989/2, p. 233 ss., e n. 106, 109. Dopo il passaggio alla Repubblica, si convenne che il trattamento d'onore venisse conservato in quanto dovuto ai principi del sangue stranieri. Cfr. ID., *ibidem*, p. 234, n. 110.

²⁴ Così, O. RANELLETTI, *Istituzioni di diritto pubblico. Il nuovo diritto pubblico italiano*, IV ed. riveduta e aggiornata, Cedam, Padova, 1934, p. 174 ss., il quale deriva la sua affermazione dalla L. n. 6917 del 2 luglio 1890 e dall'art. 5 dello Statuto albertino. Inoltre, v., S. ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, cit., p. 221.

²⁵ Così, O. RANELLETTI, *Istituzioni di diritto pubblico...*, cit., p. 174 ss.; S. ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, cit., p. 221 s.

²⁶ Cfr. S. ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, cit., p. 211 s.

²⁷ Cfr. P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Diritto costituzionale*, cit., p. 471; CROSA, *La monarchia nel diritto pubblico italiano*, Torino, 1922; C. CARISTIA, *Corso di istituzioni di diritto pubblico*, terza ed. riveduta e aggiornata, Catania, 1935, p. 180; nonchè M. SANTILLI, *La nozione di famiglia e la «famiglia reale»*, cit., c. 171 ss., con ulteriori riferimenti.

²⁸ Così, C. CARISTIA, *Corso di istituzioni di diritto pubblico...*, cit., p. 180. Inoltre, v. CROSA, *La Monarchia nel diritto...*, *infra*, cit., loc. cit.

²⁹ P. VIRGA, *Diritto costituzionale*, 9.^a ed., interamente riveduta, Giuffrè, Milano, 1990, p. 401; A. PINO, *Il diritto di famiglia*, 2.^a ed., Cedam, Padova, 1984, p. 16.

un istituto di rango costituzionale ben diverso da quello familiare definito, prima dal c.c. e poi dalla Costituzione repubblicana, società naturale fondata sul matrimonio³⁰: le regole generali di questa vi assumono il valore dell'eccezione.

La natura dell'anzidetto collegamento rende labile il confine tra vita pubblica e privata dei principi della Casa reale, ai quali è richiesto di possedere requisiti personali e di ottemperare ad obblighi di comportamento. Sono soprattutto questi ultimi che uniti al fattore genealogico concorrono a formare l'ordine di precedenza nella chiamata alla speciale successione, che a causa dei summenzionati principi della continuità ed automaticità deve essere redatto ogni qual volta si determina un passaggio della Corona ed aggiornato in continuazione.

In ossequio ai principi della cosiddetta legge salica, occorre che anzitutto risultino sempre individuati (almeno) i componenti maschi della Famiglia reale — i soli a potere succedere nella Corona —, e che sia chiarita la collocazione che a ciascuno di essi spetta nell'ordine di chiamata. Ciò, deve essere aggiornato l'elenco a partire dal principe che ha i requisiti per essere considerato principe ereditario o erede designato dalla legge³¹, fino a raggiungere il parente meno prossimo in linea e grado che possa essere considerato un potenziale erede. Tenendo conto che quando la posizione personale di qualcuno di essi sia divenuta incompatibile con la funzione pubblica che è propria alla Famiglia, si avrebbe l'automatica esclusione e sostituzione nell'ordine delle precedenza. Questo perchè l'appartenza alla Famiglia comporta inevitabilmente un ruolo di ufficialità.

Si tratta sempre di normative delineate nell'ambito del diritto pubblico statutario e delle leggi consuetudinarie dinastiche da esso recepite, che appaiono prevalenti rispetto a quelle comuni della famiglia legittima, che ne sta alla base; ciò avvenendo anche quando quest'ultima nozione risulti a sua volta contraddistinta da aspetti pubblicistici, il cui ruolo, come sappiamo, varia d'importanza rispetto alle epoche storiche considerate. Vale a dire che — fuori dalla materia patrimoniale, che segue una sorte a se — le regole fondate sul diritto comune pubblico e privato, sono applicabili alla Famiglia reale solo quando vi sia una norma di grado «statutario» che lo consente; mentre, viceversa, le regole proprie della Famiglia reale, che ha finalità del tutto peculiari e non paragonabili a nessun'altra, non potrebbero essere utilmente impiegate per descrivere la comune nozione di famiglia.

Il rilievo che tale famiglia assume nel diritto pubblico dello Stato, comporta, insieme alle prerogative, obblighi e requisiti anche per i coniugi dei suoi membri, soprattutto per la consorte del re e del principe ereditario, in quanto tali divenute esse stesse componenti: la mancanza dei requisiti o la violazione degli obblighi o d'entrambi o di ciascuno di essi potrebbe provocare nei loro confronti l'applicazione di provvedimenti e sanzioni sovrane, nonchè determinare l'uscita o l'esclusione dalla Famiglia reale e le variazioni nell'ordine di successione dei loro congiunti.

In definitiva, si ha all'interno della Famiglia reale una graduazione di figure giuridiche e di compiti specifici, e principalmente: l'una più allargata che le comprende tutte, che sul piano dei soggetti ingloba insieme al re i principi reali, i principi del sangue e le loro consorti; l'altra più ristretta, detta famiglia regnante, al cui interno si ha un nucleo ulteriore minimo, che è indefettibile per la Monarchia, composto necessariamente dal re e dal suo immediato successore; in fine, quella coincidente con le regole privatistiche sulla parentela, che si applica (con modeste eccezioni) al profilo genealogico e soprattutto nella materia dei beni patrimoniali.

5. SULL'ASSENSO REGIO AL MATRIMONIO DEI PRINCIPI E PRINCIPESSE REALI

Un campo in cui si manifesta evidente il *ius singulare* di cui discutiamo riguarda il matrimonio. Esso è fondamentale per la continuità dinastica della Monarchia, che conseguen-

³⁰ Cfr. E. VITALI, *Delle persone e della famiglia*. Art. 1, 230 bis. Commentario, IPSOA, 1990, p. 251 ss.; A. PINO, *Il diritto di famiglia*, cit., p. 13 ss.

³¹ Così, C. CARISTIA, *Corso di istituzioni...*, cit., p. 181.

temente assume un ruolo cardine nella regolamentazione dei comportamenti della Famiglia reale e dei poteri regi su di essa. Rispetto ai quali, l'aspetto privatistico, inteso come autonomia negoziale degli appartenenti, vi diventa, quasi, antagonista. Fermo restando quanto è specificatamente disposto dal c.c.

La natura dell'istituto, com'è noto, oscilla tra il pubblico e il privato. Anche se un'antica tradizione la riconduce a quest'ultimo³², il nostro diritto matrimoniale, che trae la sua fonte più prossima dal diritto canonico, vi mantiene un'impronta pubblicistica che è andata attenuandosi vieppiù, sul piano sostanziale, a partire dalla c.d. legge sul divorzio del 1970. Da allora in poi sono andati riducendosi i profili maggiormente legati a quest'aspetto e rafforzandosi quelli privatistici, accompagnati da un depotenziamento d'istituti molto significativi, tra i quali ricorderemmo l'assenso dei genitori per il matrimonio degli infraventunenni, e quello presidenziale o governativo (un tempo «regio» assenso) per quello di determinate categorie di dipendenti dello Stato, dedite a compiti strettamente collegati alla sua ufficialità³³.

L'assenso matrimoniale dei genitori, pur esso di derivazione romana, poi assunto a punto qualificante della famiglia nel c.c. Zanardelli (art. 65), in quanto indice della tensione morale dei soggetti che in essa sono raggruppati³⁴, è stato sostituito, con la legge di riforma del 1975, dalla nomina (eventuale) d'un curatore speciale, inserita nel procedimento giudiziario d'autorizzazione alle nozze del minore ultrasedicenne, conservando nel c.c. poco più che un ricordo di quel potere familiare un tempio fondamentale³⁵.

Nella nuova impostazione dell'art. 90 c.c., in cui è prevalente l'aspetto dell'ufficio, l'istituto si avvicina all'originaria concezione pubblicistica del matrimonio, percorrendo quindi un cammino a ritroso rispetto a quello della legge sul divorzio. Nell'assenso non si esplica più un autonomo potere familiare ma si assolve ad un'attività finalizzata alla speciale tutela d'interessi patrimoniali: cioè si ha l'esercizio d'un «potere» che nelle sue finalità e modalità viene a spostarsi nel campo del pubblico, integrando quindi una «funzione» specifica, che oltrepassa l'ambito familiare propriamente detto. Oppure, se si preferisce, che disegna una struttura familiare che non è più quella tradizionale, in cui intercorre un certo rapporto (di subordinazione) tra genitori e figli.

L'evoluzione dell'art. 90 c.c. viene a conferire profili d'attualità ad un ulteriore tipo d'assenso, sorto in funzione d'una determinata nozione di famiglia, dove quest'ultima è intesa come un nucleo da individuare secondo le regole privatistiche ma da ricollegare nella sua regolamentazione al diritto pubblico costituzionale, per via del principio della successione dinastica della Corona.

L'art. 92 del vigente codice riporta —riprendendo testualmente l'art. 69 del c.c. del 1865, che a sua volta richiamava precedenti atti sovrani (7 aprile 1829 e 12 marzo 1836)— l'istituto dell'assenso regio alle nozze dei principi della Casa Reale. Si tratta d'una ripeti-

³² Cfr. F. FINNOCCHIARO, «Del matrimonio», nel *Commentario al c.c. a cura di A. Sicaloja e G. Branca*, cit., p. 3 ss., con ampia illustraz. bibl.; A. C. JEMOLO, *Il matrimonio*, ristampa della terza ed., Utet, Torino, 1961, p. 39 ss.; nonché, S. BORDONALI, *Il matrimonio tra pubblico e privato...*, cit., p. 233 ss. Più ampiamente, sulla famiglia romana, v. M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*, Palumbo Ed., Palermo, 1989, p. 289 ss.

³³ Cfr. r.d.l. 23 ott. 1925, n. 2006, r.d.l. 14 marzo 1938, n. 882 e n. 1030 del 1 marzo 1936, successivamente modificati e integrati, per i militari di carriera, agenti diplomatici e consolari, etc.; nonché, l'art. 105 del vigente c.c. Ulteriori riferimenti in S. BORDONALI, *Il matrimonio tra pubblico e privato...*, cit., p. 241, 243, e n. 31.

³⁴ Cfr. F. LAURENT, *Principi di diritto civile. 1 a. traduzione italiana di G. TRONO, con raffronti ed appendici dei più illustri giuristi italiani, concernenti la legislazione e la giurisprudenza italiana*, Vallardi Ed., Napoli, 1979, p. 326 s. contenente l'analisi critica degli Autori e della Giurisprudenza. Con la continuazione di P. PONT, che rende l'opera interamente completa adattata al Codice civile per lo Regno d'Italia, con note appunti ed osservazioni per opera e studio di G. GOLIA, vol. II, *Del matrimonio*, Napoli, Parigi, 1872, specialm. p. 218 ss., 290 ss., 462. Più ampiamente, v. S. BORDONALI, *Il matrimonio tra pubblico e privato...*, cit., p. 245 ss.

³⁵ Più ampiamente, cfr. S. BORDONALI, *Il matrimonio tra pubblico e privato...*, cit., p. 245 ss.

zione nel contesto del matrimonio civile e della sua principale fonte di regolamentazione di diritto comune di quanto altresì stabilito in altra sede, per via della natura pubblicistica della particolare prerogativa regia e della nozione stessa di Famiglia reale italiana³⁶, nozione tutt'ora considerata dall'ordinamento.

Si tratta d'un istituto che corrisponde solo in parte a quelli summenzionati e che comunque vi si sovrappone; cioè, esso integra elementi propri sia dell'assenso dei genitori sia di quello del Capo dello Stato, entrambi intesi nei profili risalenti o in quelli attuali, ma che assume connotazioni peculiari di estremo interesse.

Non staremo a ripercorrere qui l'intera fattispecie, e gli speciali atti sovrani, apparendo sufficiente ricordare sul versante monarchico la conservazione d'un altro istituto a salvaguardia dell'immagine della coppia regale e della Famiglia regnante, il matrimonio morganatico, di derivazione longobarda, detto anche salico, cioè «*ad legem salicam*», alludendo al diritto successorio secondo cui i figli di unioni «impari» vengono assimilati ai «cognati»³⁷ o disuguale³⁸, che costituisce un tipo a se³⁹ e che in certo qual modo viene a completare il diritto matrimoniale delle famiglie reali regnanti ed ex regnanti.

Com'è noto, l'appellativo «morganatico» deriva dal diritto longobardo; quello di «salico» o «*ad legem salicam*» intende riferirsi al diritto successorio in base al quale i figli del matrimonio impari vengono assimilati ai «cognati». Fermandosi alle regole di Casa Savoia, si ricorda che lo stesso Re Vittorio Emanuele II, ancora alcuni anni dopo l'entrata in vigore del summenzionato c.c. italiano vi si attenne, unendosi in matrimonio di coscienza (solo religioso) con una donna di condizione borghese, nel 1869, e successivamente con quelle civili «morganatiche» nel 1877. Cioè senza pretendere che la consorte assumesse con le nozze (pur valide religiosamente e civilmente) la medesima condizione del marito⁴⁰.

L'esempio delle nozze disuguali in seno alle famiglie regnanti non rappresenta un semplice ricordo storico⁴¹. Esso è tutt'ora utilizzato dai commentatori del vigente *Codex Juris*

³⁶ Cfr., ID., *ibidem*, p. 241 ss., con ulteriori riferimenti. Alle leggi espressamente richiamate dal c.c. Zanardelli facevano da sfondo le note Regie Patenti 7 settembre 1780 e 16 luglio 1782 del Re Vittorio Amedeo III di Savoia, mai abrogate. Al riguardo, v. A. PEZZANA, «Quesiti aralcidi, Risposte», nella *Riv. araldica*, 1971, specialm. p. 289.

Ricorda P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Diritto costituzionale*, cit., p. 475, che «i membri della Famiglia Reale godevano» di diritti onorifici e patrimoniali analoghi a quelli riconosciuti al Re «in previsione delle elevate funzioni pubbliche ch'essi avrebbero potuto eventualmente assumere».

³⁷ Vale notare che nella fattispecie la prole impari succedeva nel patrimonio solo quando si siano estinti gli «agnati». Per ulteriori approfondimenti, v. C. GANGI, *Il matrimonio*, 3.^a ed. rivedita e ampliata, Giuffrè Ed., Milano, 1953, p. 219 s.; SOLMI, *Storia del diritto italiano*, Milano, 1930, p. 810; F. X. WERNZ, P. VIDAL, «Jus canonicum», vol. V (*Jus matrimoniale*), 3.^a ed., curata da Ph. AGUIRRE, *Romae*, 1946, p. 23.

³⁸ Cfr. C. GANGI, *op. ult.*, cit., p. 219.

³⁹ Cfr. C. GANGI, *op. cit.*, p. 219, il quale ricorda che tale matrimonio viene contratto con una persona «non nobile» alla condizione «che la moglie e i figli non sono ammessi con pienezza di diritti nella famiglia del marito e in particolare non acquisito lo stato nobiliare di lui» ma ricevono soltanto «quei diritti che sono stati loro attribuiti nel contratto nuziale». Inoltre, A. PEZZANA, *Quesiti aralcidi...*, cit., specialm. p. 290 ss.; F. CAFFARELLI, *Consuetudini di Cerimoniale*, 2.^a ed., Roma, 1943, p. 6, n. 1.

Per quanto riguarda la forma di celebrazione, si preferisce procedere «di buon mattino, privatamente e senza pompa, prima che abbia inizio la vita quotidiana della Corte» cfr., ID., *ibidem*, loc. cit.

⁴⁰ Cfr. C. GANGI, *op. cit.*, p. 219. Come precisa F. CAFFARELLI, *Consuetudini di Cerimoniale*, cit., p. 6, n. 1, Il matrimonio disuguale «non eleva il coniuge al rango dell'altro, che tuttavia conserva le sue prerogative ad eccezione del titolo alla successione». Ulteriori esempi e precisazioni in A. PEZZANA, *Quesiti aralcidi...*, cit., p. 290.

⁴¹ Il matrimonio morganatico, che trae origine dall'antico diritto germanico, è rimasto in uso nelle famiglie regnanti. Cfr. DERNBURG, *Das burg. Recht*, IV, Halle, 1908, p. 3; EHRENZWEIG, *System*, II, 2, Wien, 1917, p. 434; GANGI, *op. cit.*, p. 219. In origine esso era riguardato alla stregua d'un concubinato che aveva valore legale verso i terzi, ma che importava limitazione ereditarie

Canonici, per evidenziare i particolari effetti che queste nozze hanno esclusivamente sul piano civile, non riguardando la natura sacramentale del vincolo⁴²; mentre, sul versante «secolare» sopravvive, nella sostanza, in talune costituzioni dei Paesi scandinavi, che prevedono, oltre al principe consorte, la figura della «principessa consorte»; cioè uno *status* particolare da utilizzare quando la condizione personale della sposa del re non ne consente un'innalzamento alla dignità regale.

Le considerazioni relative al ceto d'appartenenza del soggetto in questione, destinate ad essere apprezzate maggiormente solo da una cerchia ristretta e che sembrerebbero poco attuali, hanno comunque un'indubbia rilevanza giuridica sul piano della genealogia, assunta a presupposto dalle leggi fondamentali del Regno⁴³, ed altresì ne hanno una di fatto dovuta alle «uguali» parentele, con risvolti di carattere extranazionale che ne derivano.

Tuttavia il motivo principale per cui è posto l'istituto dell'assenso sovrano e per cui si conserva tutt'ora è, per così dire, quello istituzionale: esso coinvolge la concezione stessa della Famiglia reale come nucleo politico sottoposto al re, e serve ad esprimere la vitalità dell'istituzione monarchica in tutti i suoi più fondamentali aspetti nazionali ed interni o extranazionali, che sarebbe superfluo ricordare qui specificatamente, e che talvolta finiscono per ricollegarsi a quelli che abbiamo detto minori. Motivo per cui il matrimonio dei principi reali può essere ragguagliato solo in parte al diritto comune, anche quando sia questo fonte di normazione; ma non potrebbe essere riguardato esclusivamente sul piano del diritto pubblico, disattendendosi interamente il profilo privatistico, che è un presupposto essenziale della nozione famiglia reale.

6. SUI PROFILI ATTUALI DELL'ASSENSO REGIO

Posto che nessuna legge della Repubblica si è curata d'abrogare la norma sull'assenso regio, e che solo in via d'interpretazione viene ritenuta superata dal nuovo assetto repubblicano della supremazia carica dello Stato⁴⁴, torna opportuno verificare la possibilità d'una sua diversa ricostruzione teorica, che ne giustifichi la sopravvivenza.

A prima vista, le norme sull'assenso regio troverebbero la sola fonte di normazione nel diritto pubblico, nel cui ambito si è, appunto, verificata l'estinzione delle speciali prerogative sovrane, per cui l'assenso avrebbe dovuto seguire la sorte di quelle. Ciò, tuttavia, può essere considerato vero solo in parte, ed altrettanto sembra doversi dire sul piano delle conseguenze previste dal c.c. sullo speciale assenso matrimoniale, che ha il presupposto logico giuridico in norme di rango costituzionale. Basti osservare, per rendersene conto, che all'estinzione della prerogativa regia non si è accompagnata quella della nozione Famiglia reale, nel cui ambito la prerogativa è destinata ad operare; sia perchè essa non appare del

verso i figli. Cfr. SOLMI, *op. cit.*, p. 810 e 324. Per quanto concerne le famiglie reali, v. A. PEZANA, *Quesiti araldici...*, cit., p. 298 s.; nonché, F. CAFFARELLI, *Consuetudini di cerimoniale...*, cit., loc. cit., dove si ricorda che la celebrazione, proprio come si evince dalla radice del vocabolo «morganatico», deve avvenire di buon mattino e senza solennità.

⁴² Per quanto concerne il diritto canonico, che lo riconosce in quei paesi in cui è ammesso dalla legge civile, cfr. P. GASPARRI, *Tractatus canonico de matrimonio*, Romae, 1932, I, p. 39; e, più recentemente, L. CHIAPPETTA, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria. Manuale giuridico-pastorale*, Edizioni Dehoniane, Roma, 1990, p. 341.

⁴³ Cfr. S. ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, cit., p. 212 ss. Per altro, come ci ricorda F. CAFFARELLI, *Consuetudini di Cerimoniale*, cit., p. 6, n. 1, «Nel matrimonio tra un coniuge di sangue Reale, cioè appartenente a Case sovrane o mediatizzate, ed un altro di rango diverso, il primo non partecipa i propri titoli all'altro».

⁴⁴ Così, S. PATTI, nel *Codice civile coordinato con la Costituzione e le principali leggi speciali, con tavola sinottica. Aggiornato al 15 maggio 1992*, Giappichelli Ed., Torino, 1992, p. 58, n. 7; G. CIAN, A. TRABUCCHI, *Commentario breve al Codice civile*, con la collaboraz. di vari AA., Cedam, Padova, 1992; E. VITALI, *Delle persone e della famiglia...*, cit., p. 323; F. SANTOSUOSSO, *Delle persone e della famiglia. Il matrimonio*, Torino, 1978, p. 240 s.

tutto inconciliabile con l'ordinamento repubblicano, posto che una prerogativa esattamente paragonabile per natura è sopravvissuta al mutamento istituzionale. Infatti, l'assenso del Capo dello Stato non è altro che il medesimo assenso regio sui militari e diplomatici di carriera, esercitato anche dopo la Costituzione repubblicana. Motivo per cui, la prerogativa pubblicistica di per se non potrebbe dirsi «implicitamente» abolita; ed anzi, come sappiamo, la potestà dei genitori (che ha un autonomo fondamento e che vi si aggiunge) sopravvive nel testo innovato proprio con connotazioni più spiccatamente pubblicistiche, che relativizzano sempre più i vincoli familiari interni basati sulla generazione. Senza dire — ritornando al dettato del c.c.— che il vigente testo dell'art. 101 fa riferimento, nello specifico contesto di cui trattasi, all' «assenso al matrimonio, se questo è richiesto».

Potrebbe ancora osservarsi che l'assenso per il matrimonio dei principi reali differisce dall'assenso del Capo dello Stato, avendo quest'ultimo un campo ben più vasto d'applicazione, esteso ai dipendenti dello Stato che operano in determinati settori. In merito, è da notarsi che ogni categoria, sia che si tratti di diplomatici, militari o principi reali, è tale a prescindere dalla consistenza numerica degli appartenenti; ma, soprattutto, si deve tenere conto che la *ratio* ed il fondamento del potere esercitato nei due tipi d'assenso matrimoniale, quello regio e quello del Capo dello Stato, è sempre la medesima, cioè quella di tutelare l'immagine ufficiale di alcuni organi dello Stato, sia che si trovi ad essere impersonata da un funzionario pubblico che da un principe della Casa reale.

Contro tali ragionamenti potrebbe osservarsi che allo specifico assenso è peculiare un destinatario soggettivamente determinato: gli appartenenti alla Famiglia reale e che questa sia venuta meno come entità giuricamente considerata. La qualcosa renderebbe l'istituto privo del suo destinatario naturale, e carente d'*utilitas* per lo Stato.

Senonchè sovrviene in proposito giusto la disposizione costituzionale XIII, che nell'interpretazione corrente mantiene ancor oggi in vita una nozione pubblicistica di Famiglia reale italiana, che svolgerebbe addirittura una funzione «ideologica» rafforzativa della formula istituzionale. Sotto quest'aspetto, quindi, l'anzidetta Famiglia, pur avendo perduto d'interesse per l'aspetto che le era più peculiare, non potrebbe considerarsi inesistente nel nostro diritto, sia pubblico che privato. Tanto più che nel medesimo ordinamento monarchico, certamente sottinteso dalla specifica normativa, la nozione pubblicistica è fondata su di uno *status familiae*, dove, a sua volta, è rilevante l'aspetto individuale di ciascun componente⁴⁵.

Se, come sembra indubitabile, i Savoia sono costituzionalmente perseguibili per la loro attitudine a ricevere secondo le leggi dinastiche la Corona, tanto che le donne vi sono escluse, logica vuole che si tenga conto di quelle regole peculiari. Con l'ulteriore conseguenza di dovere ritenere sussistenti ed applicabili anche le norme del c.c. che vi fanno riferimento e che trovano riscontro in istituti repubblicani; o, quanto meno, di tenerne conto in via d'interpretazione sistematica della XIII disposizione, a riprova della natura transitoria e della sua probabile intervenuta estinzione.

Motivo per cui si deve considerare in vigore quanto disposto dal mai abrogato art. 92 del c.c., e dalle altre norme del c.c. sulla Famiglia reale, tanto più se dalla sua corretta applicazione venisse a risultare una riduzione della speciale nozione familiare da esso sottesa.

7. LA PERDITA DEL DIRITTO DINASTICO ALLA SUCCESSIONE

Le considerazioni svolte portano dunque a rivalutare le norme sull'assenso regio contenute nel c.c. Esse, come meglio vedremo di seguito, concorrono a definire compiutamente la nozione Famiglia reale, e quindi anche la cerchia dei soggetti colpiti o meno dalla XIII disposizione; sembrando irragionevole ricomprendervi quanti non sarebbe possibile ricollegare al sistema ereditario di successione nella carica suprema dello Stato.

⁴⁵ Cfr. in tal senso S. ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, cit., p. 211.

In base all'art. 92 del vigente c.c. si richiede espressamente «per la validità» del matrimonio dei principi e principesse reali l'assenso regio⁴⁶. Per quanto potrebbe sembrare, a prima vista, che l'invalidità concerna il matrimonio, a più meditato giudizio è facile rendersi conto che essa riguarda esclusivamente «le nozze legalmente riconosciute principesche»⁴⁷. Intendiamo dire che l'assenso matrimoniale del re si comporta, sotto il profilo della comminata invalidità: in riferimento ai normali effetti civili del matrimonio, da impedimento impediente; nei confronti delle nozze principesche, da elemento costitutivo. Cioè che, sul piano degli effetti, la mancanza dell'assenso rende il matrimonio da celebrare di per se inidoneo a produrre nei nubenti il particolare *status* coniugale dei principi reali, dal quale *status* dipendono importanti conseguenze giuridiche, tra cui la stessa permanenza nel *coetus*; ma non tocca, sul piano della validità del vincolo, gli effetti che discendono dalla comune nozione privatistica di matrimonio.

La libertà matrimoniale dei membri di quella Famiglia ha quindi modo d'esplicarsi nelle forme disciplinate dal diritto comune; tuttavia è ben chiaro che la scelta del regime matrimoniale comporta per essi una previa scelta di *status*⁴⁸. Vale a dire che l'omissione della richiesta d'assenso regio o la celebrazione del matrimonio, nonostante il rifiuto, equivale ad un'implicita rinuncia al particolare *status* e comunque un affrontarne consapevolmente la decadenza *de iure*. Ferma restando, ove percorribile, l'ipotesi di ripegno delle cosiddette nozze disuguali, di cui già s'è detto.

La giustezza di quanto affermato trova conferma nel parallelismo con l'altro tipo d'assenso regio, poi convertito in presidenziale: quello per il matrimonio dei diplomatici e dei militari di carriera: il difetto d'assenso non produce l'invalidità del vincolo matrimoniale civile, contratto in base al diritto comune, ma la cessazione dall'ufficio o dal servizio effettivo⁴⁹. Cioè, una situazione che è corrispondente a quella del principe che non faccia più parte della Famiglia reale.

In effetti, l'invalidità di cui trattasi, non oltrepassa il piano in cui essa ha avuto origine e sul quale è destinata ad operare, cioè l'ufficialità del ruolo. A questo essa risulta collegata, a prescindere dall'ordinamento preso a termine di riferimento. Vale a dire che, in ogni caso, la fattispecie appare destinata ad avere come unico sbocco una situazione analoga alla perdita dell'ufficio; con la peculiarità, tuttavia, che quando l'assenso regio sia fondato sullo *status* familiare dianzi descritto, si rende inevitabile una diretta conseguenza su quel piano, dove ufficialità e *status* vengono a coincidere.

Una volta che risulta interessato lo *status* è inevitabile che si producano tutte quelle conseguenze giuridiche che ne dipendono. Infatti, le nozze non consentite, incidendo sullo *status* personale della coppia, si riflettono anche sulla prole. Questa non potrebbe ricevere dai genitori più di quanto essi stessi abbiano, cioè non parteciperebbe della condizione familiare cui è connesso il diritto a succedere nella Corona⁵⁰, pur acquistando sul piano del diritto comune lo *status* proprio della filiazione legittima, con quanto ne deriva.

⁴⁶ Il punto è pacifico in dottrina. Cfr., per tutti, S. ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, cit., p. 221. Per il matrimonio del re, cfr. ID., *ivi*, p. 219 s.; inoltre, v. O. RANELLETTI, *Istituzioni di diritto pubblico...*, cit., p. 175; C. CARISTIA, *Corso di istituzioni di diritto pubblico*, cit., p. 181; S. LESSONA, *Istituzioni di diritto pubblico*, Settima ed., interamente riveduta e agg., Roma, Soc. Ed. del «Foro it.», 1941, p. 139. Per ulteriori richiami, S. BORDONALI, *Il matrimonio tra pubblico e privato...*, cit., p. 242, e n. 30. Per quanto riguarda il necessario coordinamento per la celebrazione religiosa canonica ad effetti civili, v. O. RANELLETTI, *op. ult.*, cit., p. 169 e n. 8.

⁴⁷ Così (ma non vi sono al riguardo opinioni discordi), C. CARISTIA, *Corso di istituzioni...*, cit., p. 181.

⁴⁸ Torna utile, a questo proposito, l'esempio riportato da A. PEZZANA, *Quesiti araldici...*, cit., p. 290, relativo al primogenito e al secondogenito «del Capo della Casa di Hohenzollern Prussia, i quali, avendo contratto due matrimoni non conformi alle leggi della Casa, rinunciarono alle prerogative di Principi reali, rispettivamente nel 1967 e nel 1966».

⁴⁹ Cfr. A. C. JEMOLO, *Il matrimonio*, cit., p. 90; nonchè, per ulteriori ampliamenti, S. BORDONALI, *Il matrimonio tra pubblico e privato...*, cit., p. 243 e n. 31.

⁵⁰ Per tutti, v. S. LESSONA, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit., p. 139; ID., *Corso di diritto pubblico*, 3.^a ed., cit., p. 109; nonchè C. CARISTIA, *Corso di istituzioni...*, cit., p. 188 ss.

Occorre, tuttavia, precisare che la prole di cui discutiamo neppure successivamente potrebbe essere ricompresa in quella considerata dalle regole dinastiche. Infatti, non sarebbero invocabili gli effetti del cosiddetto matrimonio putativo, in quanto esclusi per la mancanza del fondamentale requisito della buona fede di chi ha infranto deliberatamente la prerogativa del re; non potrebbe verificarsi un provvedimento del re, che nello specifico equivarrebbe a stravolgere la regola familiare su cui si fonda la successione dinastica e quella costituzionale dell'ordine della chiamata.

L'importanza e l'automaticità delle conseguenze giuridiche spiegano perchè siano previsti modi d'esteriorizzazione dell'assenso che ne costituiscano al contempo la prova. Esso deve essere dato, all'atto della celebrazione, pubblicamente attraverso la dichiarazione resa «verbalmente dalla persona presente al matrimonio, ovvero con atto scritto» notarile⁵¹, che i nubenti consegneranno personalmente all'ufficiale di stato civile del comune di celebrazione del matrimonio (art. 79 c.c. del 1865).

Dal momento che non è possibile prestare l'assenso in altro modo da quello sopra detto, ed escludendosi che lo si possa fare «per atto, sotto forma privata, nè tacitamente»⁵², nessun dubbio formale dovrebbe poter sussistere in seguito sull'adempimento; nè, d'altra parte, si richiederebbe d'accertare la mancanza quando manchi la prova.

La struttura previa o contestuale dell'assenso, fa sì che l'invalidità di cui trattasi non richieda particolari procedure per l'accertamento, a differenza di quanto generalmente avviene per le altre invalidità matrimoniali. Ciò vale, sia per quanto attiene al rimedio preventivo, costituito dalle opposizioni matrimoniali —con riferimento agli artt. 91 s. e 102 ss. del vigente c.c.—, sia per quanto attiene alla declaratoria giudiziale di nullità⁵³, che si sostanzierebbe in una presa d'atto dell'assenza della formale esteriorizzazione. E' noto infatti che la verifica dell'esistenza di requisiti siffatti è compito che generalmente viene demandato all'ufficiale di stato civile; proprio come nella fattispecie è confermato dalla legge medesima, che impone a questi di fare espressa menzione dell'assenso nell'atto di matrimonio⁵⁴: quindi, di verificare o darne direttamente la prova in quel medesimo contesto in cui si documenta il matrimonio.

Comunque, anche ad affrontare il problema sul piano processuale, la struttura dell'istituto ed il tenore letterale della norma sono tali da determinare, in quella sede, un'inversione dell'onere della prova. Vale a dire che anche in quest'ipotesi si perverrebbe sempre al medesimo risultato che, contestandosi lo *status*, spetti ai coniugi fornire la prova del previo assenso.

Sembra quasi superfluo precisare che rientrando il mancato assenso alle nozze nella materia attinente alla successione al trono, come tale sottratta alla libera disponibilità del medesimo sovrano, si ha per conseguenza la sostituzione *ope legis* del primo chiamato con quello immediatamente susseguente; il quale, a sua volta, manterrà la precedenza acquisita sugli ulteriori chiamati finchè perdurerà il suo *status* personale. E' questa la principale ra-

⁵¹ Cfr. V. MARCADÉ, «Spiegazione teorico pratica del Codice Napoleone, contenente l'analisi critica degli Autori e della Giurisprudenza, e con la continuazione di P. PONT, adattata al Codice civile per lo Regno d'Italia, con note, appendici e osservazioni di diritto comparato», per opera e studio di G. GOLIA, vol. II, *Del matrimonio*, Napoli-Parigi, 1872, p. 462.

⁵² Così, F. LAURENT, *Principi di diritto civile. 1 a. traduzione italiana...*, cit., p. 326 ss., 334. Più esattamente, l'A., *ivi*, p. 327, 335, parla di «atto autentico» indicante «i nomi, cognomi, professione e domicilio del futuro sposo e di tutti quelli che saranno concorsi all'atto, come anche il loro grado di parentela».

⁵³ Cfr. M. TEDESCHI, «Nullità o annullabilità tra matrimonio civile e canonico», in *Concordato e legge matrimoniale*, a cura di S. BORDONALI e A. PALAZZO, Jovene, Napoli, 1990, p. 444 ss.; F. FINOCCHIARO, *Matrimonio civile. Formazione, validità, divorzio*, Giuffrè Ed., Milano, 1989, p. 53 ss.; S. BORDONALI, *Il sistema delle opposizioni matrimoniali*, Cedam, Padova, 1985, p. 23 ss.; A. C. JEMOLO, *Il matrimonio*, cit., p. 283.

⁵⁴ Così, F. LAURENT, *Principi di diritto civile, 1 a. traduzione italiana...*, cit., 326 ss., 334. Per quanto concerne l'attività dell'ufficiale dello stato civile, v. R. CAFARI PANICO, *Lo stato civile ed il diritto internazionale privato*, Cedam, Padova, 1992, specialm. p. 14 ss.

gione per cui non risulta prevista, nè parrebbe ipotizzabile, un'approvazione successiva⁵⁵ o una sanatoria⁵⁶; rimanendo tuttavia da verificare se, viceversa, sia utilizzabile la speciale procedura di reintegrazione nella Famiglia, tramite l'intervento del re unitamente al consenso esplicito di tutti i soggetti subentrati⁵⁷.

8. SULLA CONDIZIONALITÀ DELLO STATUS PERSONALE AI FINI DELLA XIII DISPOSIZIONE

Applicando quanto si è detto ai membri dell'ex Famiglia reale italiana, ed in specie al discendente maschio chiamato per primo alla successione dinastica all'epoca del *referen-*

⁵⁵ Secondo il diritto amministrativo italiano, l'autorizzazione consiste «nel consentire l'attività di cui trattasi... sulla base di una valutazione discrezionale circa la corrispondenza delle singole condizioni volute dalla legge a quei particolari interessi collettivi a salvaguardia dei quali presiede la potestà autorizzatoria», sicchè, «l'atto posto in essere in mancanza della prescritta autorizzazione è illegittimo», in quanto privo d'un suo presupposto necessario (Così, A. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, XII ed., Jovene Ed., Napoli, 1974, p. 427; nello stesso senso, P. VIRGA, *Il provvedimento amministrativo*, Palermo, 1964, p. 40 ss.). L'autorizzazione può riguardare l'esercizio d'un diritto fondamentale, che di per se non costituisce attività vietata o illecita, mentre si deve considerare illecita l'attività che si sia svolta «in mancanza o in contrasto con l'atto di autorizzazione» (Così, P. VIRGA, *op. ult.*, cit., p. 41). Si tratta quindi d'un controllo preventivo che incide sulla validità dell'atto compiuto —come nella fattispecie è disposto testualmente dall'art. 92 c.c.— e non integra un'approvazione che incide sull'efficacia (in tal senso, A. SANDULLI, *op. cit.*, cit., p. 186; P. VIRGA, *op. ult.*, cit., p. 43).

L'approvazione è un provvedimento autorizzativo «che normalmente segue l'atto approvato» (Così, A. SANDULLI, *op. ult.*, cit., p. 428), «che non si limita al sindacato sulla legittimità dell'atto, ma si estende anche al merito» (Così, P. VIRGA, *op. ult.*, cit., p. 86). Ad essa si devono, assimilare «in quanto non incidono sulla validità, ma soltanto sull'efficacia degli atti cui si riferiscono, quegli atti di assenso», che «possono indifferentemente precedere o seguire l'atto cui si riferiscono» (Così, A. SANDULLI, *op. ult.*, cit., p. 428).

⁵⁶ La sanatoria «opera la convalescenza» d'un atto invalido per la mancanza d'un presupposto di legittimità o del compimento d'un atto del procedimento. Essa richiede l'emissione di un provvedimento nuovo ed autonomo, «ma può attuarsi per il semplice fatto dell'intervento successivo del presupposto o dell'atto mancante» (Così, P. VIRGA, *op. ult.*, cit., p. 361 s.).

Alla «sanatoria» accenna A. PEZZANA, *Quesiti araldici...*, cit., p. 290, argomentando dal Regio Viglietto 28 ottobre 1780, che la disponeva in favore del Principe Eugenio di Carignano, solo di poco successivo alle Regie Patenti del 7 settembre del medesimo anno. Si tratta, a nostro avviso, d'un argomento inutilizzabile nella fattispecie che ci interessa, ove si tenga conto: che il Regio Viglietto è anteriore alla riconferma delle Regie Patenti, avvenuta con le ulteriori Regie Patenti del 16 luglio 1782; che la prassi è tutta a conferma del contenuto delle Regie Patenti, così da evidenziare la natura «eccezionale» del Viglietto; che comunque nel caso di cui ci occupiamo manca un provvedimento ragguagliabile all'anzidetto Viglietto.

Vale forse accennare che l'ultimo Principe di Carignano ottenne, dopo le nozze disuguali, che la moglie e la discendenza assumeranno il cognome Villafranca Soissons, ed il titolo comitale su di esso, ferma restando l'esclusione degli stessi dalla Casa di Savoia. Così, A. PEZZANA, *Quesiti araldici...*, cit., p. 290, che riporta un analogo comportamento della Casa di Borbone Due Sicilie.

⁵⁷ Si deve tenere presente che una cosa è la riammissione nel seno della Famiglia reale, grazie alla sanatoria della violata prerogativa regia —che normalmente opererebbe *ex nunc* e mai *ex tunc*—, ben altra cosa sarebbe la reintegrazione nell'ordine di successione dinastica prefissato, che nella fattispecie opererebbe in danno di chi è subentrato al posto dell'escluso, che lo diverrebbe a sua volta e senza alcuna sua colpa!

Per quanto riguarda il profilo nobiliare, meritano un cenno: sia, il Dispaccio 6 marzo 1841, che ordina per l'investitura dell'ultrogenito il consenso di tutti i successori legittimi; sia, il Dispaccio 8 giugno 1842, che esige nelle rinunce tra persone della stessa famiglia l'assenso di tutti gli individui che precedono colui al quale il titolo dovrebbe essere intestato. Cfr. nella *Collezione di Leggi, Decreti, e Reali Dispacci vigenti pel riconoscimento e la trasmissione nei titoli nobiliari in Sicilia, con brevi nozioni della successione nei beni feudali. Ordinamento della Consulta Araldica e relativo regolamento*. Compilazione dell'Avv. M. GUERRA, Palermo, 1898, p. 73 ss.

dum istituzionale, si ha che nel caso della mancata prova del regio assenso ex art. 92 c.c. non verrebbe meno in lui la qualità di ex principe ereditario, che anzi si confermerebbe muovendo da un diverso punto di vista: cioè da quello della Monarchia. Essa si autotutela sostituendo automaticamente costui con il successivo chiamato, che a sua volta assume la qualità di principe ereditario, di erede presuntivo o designato, secondo le regole della successione dinastica. In quest'evenienza non vi sarebbe per la Repubblica un ulteriore principe ereditario nè sorgerebbe la nuova figura dell'ex principe designato, dato che per essa il punto di riferimento è costituito dagli ex re e non dagli (eventuali) sovrani futuri.

E' noto l'episodio delle nozze civili e poi religiose celebrate a Teheran dal figlio dell'ultimo re con una donna di condizione borghese, almeno da quanto risulta dall'elenco ufficiale italiano⁵⁸, e senza che si abbia notizia del prescritto assenso regio. Si discute dunque se le nozze, di fatto disuguali, abbiano avuto conseguenze sullo *status* della coppia o su di uno dei suoi membri, per via della normativa sulle nozze «morganatiche» o «saliche» o per il mancato assenso, e se le eventuali conseguenze abbiano ricadute sul piano di quanto è disposto dalle summenzionate leggi costituzionali transitorie.

Si tratta di aspetti di una vicenda che provocano il simultaneo richiamo d'istituti le cui conseguenze giuridiche peculiari è meglio tenere distinte. Anzitutto si deve notare che la mancata previsione d'uno *status* corrispondente alle nozze morganatiche esimerebbe dal considerarle specificatamente⁵⁹. In loro vece troverebbe senz'altro applicazione il diritto comune; ovviamente, sul piano che gli è proprio.

Quanto al risvolto nobiliare, considerato nei suoi profili attuali, nonostante una prassi costante delle famiglie reali ed ex reali⁶⁰ — che però si riallaccia ad una tradizione del ceto nobiliare che è sempre meno osservata⁶¹ — sia contraria alle unioni «impari», sembra doversi sostenere comunque l'irrilevanza della condizione non nobile o della nobiltà inade-

⁵⁸ Cfr. *Libro d'Oro della Nobiltà italiana*, Collegio Araldico, Roma, 1989; *idem*, Roma, 1990, vol. II; nonchè, *l'Elenco ufficiale nobiliare italiano*, Torino, 1922, ristampa anastatica, Forni Ed., Bologna, 1970. Istruttive notizie (sulla discendenza diretta dall'ex monaco Fra Bernardone e più ampiamente sulla famiglia) si ricavano, viceversa, da N. CALVINO, «Alessandro Ricolfi e la sua antica casata», in AA.VV., *La storia dei genovesi. Atti del Convegno internazionale di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, Genova 7-8-9-10 Giugno, 1988*, vol. IX, Genova, 1989, p. 547 ss., al quale si rimanda.

⁵⁹ Sembra senz'altro da condividere l'affermazione di A. PEZZANA, *Quesiti araldici...*, cit., p. 290, secondo cui le nozze morganatiche non riguarderebbero il matrimonio di Vittorio Emanuele di Savoia con la Sig.na Ricolfi Doria, mancando nella fattispecie un atto di volontà in tal senso del sovrano o dei medesimi sposi. Non divideremmo, viceversa, l'ulteriore affermazione del medesimo (ID., *Sulla XIII disposizione transitoria...*, cit., p. 124) secondo cui in Casa Savoia non si applichi la norma tradizionale delle Case regnanti contraria alle unioni disuguali, e ciò sia in base a quanto ricordato dallo stesso (ID., *Quesiti araldici*, cit., p. 290), sia ricordando i matrimoni dei sovrani sabaudi e soprattutto perchè, a stretto rigore, le nozze morganatiche costituiscono un rimedio all'esclusione di ogni diritto che dipenda dalla condizione personale del coniuge, e quindi in mancanza delle nozze siffatte si ha oltre alla perdita dei diritti dinastici anche l'esclusione dalla Famiglia reale.

Sembra, viceversa, da condividere che il difetto del requisito personale di cui trattasi sarebbe superato dal previo, incondizionato assenso del Capo della Casa (Cfr. ID., *ibidem*, p. 290).

Problema a parte è quello strettamente di diritto nobiliare, cui un tempo si riconnetteva anche l'uso del cognome gentilizio, e salve le speciali attribuzione del re sullo stato delle persone appartenenti alla Famiglia reale. Per un cenno in merito, v. ID., *Quesiti araldici...*, cit., p. 289.

⁶⁰ Si ricordano, tra gli esempi più noti di matrimoni disuguali, quello di Vittorio Emanuele II di Savoia (in seconde nozze), e quello del Conte d'Aquila, Principe della Real Casa Borbone Due Sicilie. Cfr. A. PEZZANA, *Quesiti araldici*, cit., p. 290.

⁶¹ Basti ricordare, per il Regno di Sicilia, il Dispaccio 20 dicembre 1800, che vieta ai nobili matrimoni indegni, con la pena per il trasgressore «di essere cancellato con la sua posterità dal libro della nobiltà, a cui appartenga». Cfr. nella *Collezione di Leggi, Decreti, e Reali Dispacci vigenti...*, cit., p. 59 s.

guata di uno dei due nubenti⁶²: sia perchè nella fattispecie non si tratterebbe della materia nobiliare propriamente detta, che non è da identificare *ut sic* con quella concernente la Corona regia; sia, perchè detto profilo è affidato dall'ordinamento monarchico alla discrezionale valutazione del re, che potrebbe lasciarsi guidare da sue considerazioni e valutazioni politiche le quali rendono più o meno rigorosa l'applicazione di quelle regole; sia perchè a ciò condurrebbe l'abolizione costituzionale del riconoscimento giuridico dei titoli nobiliari⁶³, che non potrebbe essere dimenticata dagli organi dello Stato al solo fine di escludere eventuali aspetti «favoritivi» per i soggetti considerati.

Viceversa, una volta negato l'assenso, le conseguenze previste nell'art. 92 del vigente c.c. per il trasgressore sarebbero inevitabili, puntuali e foriere d'ulteriori (positivi e negativi) sviluppi.

Proprio la sanzione della «invalidità» delle nozze regali comminata espressamente dal c.c. verrebbe a far cadere un presupposto essenziale per ricondurre una particolare qualifica pubblicistica al soggetto considerato dalla XIII disposizione. Qualifica che a quel punto non troverebbe supporto nella Monarchia, per difetto dell'atto formativo del vincolo cui è connesso il particolare *status* e, comunque, per via della sostituzione del chiamato alla successione, che perde il suo rango originario; e che non potrebbe trovare appiglio nella Repubblica, per via dell'evoluzione in senso privatista dell'istituzione familiare di diritto comune.

Dal momento che la perdita del particolare *status* dinastico si sarebbe determinata proprio per una norma del c.c. vigente, si ha che tale circostanza non solo non potrebbe essere ignorata dall'ordinamento, ma che anzi deve essere tenuta in conto per gli ulteriori risvolti che si hanno sul piano, per così dire, istituzionale. Vale a dire che, cessata la qualifica pubblicistica individuale, si renderebbe privo d'ogni razionalità anche il divieto di soggiorno in Italia comminato dalla XIII disposizione.

D'altra parte, la norma specifica del c.c. non potrebbe essere giudicata sprovvista del necessario supporto costituzionale, e quindi da considerare implicitamente abrogata dalla Repubblica, proprio in virtù della XIII disposizione che la mantiene in vita; mentre quest'ultima norma costituzionale non potrebbe rimanere indifferente all'estinzione della linea genealogica della Famiglia ex regnante italiana per cui risulta essere stata emanata specificatamente.

Lo Stato democratico, consolidatosi nella forma repubblicana, deve apparire disposto per tale suo carattere a prendere atto del cessato antagonismo (giuridico e ideale) tra il sistema della presidenza elettiva e quello della monarchia ereditaria⁶⁴; nello specifico non potrebbe mancare di rendere effettiva una tale attitudine in riferimento al discendente maschio degli ex re, già principe ereditario e all'ulteriore discendenza maschile.

Nè, a tal fine, occorrerebbe una nuova norma costituzionale o l'abrogazione esplicita di quella dianzi considerata, sembrando sufficiente un'interpretazione più serena di quelle costituzionali esistenti.

Tanto meno necessiterebbe che si attivi alcun particolare procedimento perchè lo Stato

⁶² E' comunque da tenere presente che «Se una principessa della famiglia reale va a marito con un principe che non sia di casa reale, cessa di far parte della famiglia reale». Così, O. RANELLETTI, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit., p. 174. Inoltre, in senso conforme e con ulteriori precisazioni, v. F. CAFFARELLI, *Consuetudini di cerimoniale*, cit., p. 6, n. 1.

⁶³ Cfr. BON MARINO, «I diritti nobiliari e la nuova costituzione», in *Arch. giur.*, 1949, vol. CXXXVI, fasc. 1-2; inoltre, v. *supra*, n. 98.

⁶⁴ Vale ricordare che il Referendum istituzionale del 2-3 giugno 1946, da cui la repubblica trae la sua legittimazione, era stato indetto dal Sovrano; che questi, all'atto della partenza per l'esilio aveva sciolto i sudditi dal giuramento di fedeltà alla Monarchia, e che il discorso di protesta riguardava soltanto le modalità in cui si era svolta la consultazione popolare, le irregolarità nelle operazioni di spoglio etc. Cfr., per più ampi ragguagli, F. LUCIFERO, in *Il Re dall'esilio*, seconda ediz., S.M. ed., Milano, 1979, p. 19 s., il quale A. descrive in *Appendice*, le circostanze che provrebbero le «Invalidità del Referendum istituzionale».

assuma la prova del mancato assenso nuziale, essendo sufficiente a tal fine, data la natura persecutoria della XIII disposizione e data la specifica presunzione legale *iuris tantum* del mancato assenso, che non ve ne sia alcuna traccia ufficiale o ufficialmente utilizzabile negli uffici e nei documenti dello stato civile; rimanendo sempre possibile per gli interessati esibire la prescritta documentazione. La perdurante natura squisitamente pubblicistica della fattispecie fa sì che basti la notizia della celebrazione del matrimonio civilmente valido secondo la *lex loci actus*, e quindi efficace anche per il nostro ordinamento quale matrimonio civile di diritto comune, perchè lo Stato consideri conclusa la serie dei soggetti da esso inquadrati nella sua nozione di discendenti maschi della Famiglia ex regnante italiana⁶⁵.

Ancora più evidente appare l'estraneità a questa nozione familiare del discendente dell'ex principe ereditario, non essendo egli mai appartenuto alla Famiglia regnante o ex regnante, pur discendendo dagli ex re.

La non riferibilità della norma costituzionale persecutoria —che nella specie deriverebbe da un'interpretazione ampia della locuzione «discendenti maschi degli ex re», estesa oltre che ai diretti discendenti anche a quelli ulteriori dei discendenti maschi dei diretti discendenti— è inoltre avvalorata dalla considerazione d'ordine letterale secondo cui una cosa sarebbero i discendenti ed altra i discendenti all'infinito dei discendenti; ma soprattutto dal dato di fatto, non trascurabile, che questi ultimi sarebbero nati in un contesto diverso da quello considerato dalla norma e dai Costituenti, addirittura in piena epoca repubblicana quando dalla nascita si acquista tra i cittadini un pari dignità⁶⁶.

Per altro, da taluno è stato opportunamente ricordato —pur senza condividerlo del tutto— che il figlio dell'ex principe ereditario potrebbe non fare parte dell'ex Famiglia reale italiana, secondo le leggi dinastiche della famiglia in base alla distinzione tra discendente e successore⁶⁷. Anche quando il soggetto sarebbe senz'altro da considerare un discendente degli ex re (*rectius*, discendente del discendente degli ex re) non sarebbe per questa sola ragione da identificare tra i successori del re nel significato proprio del termine, che si deve ricavare sulla base delle leggi del Regno e seguendo le norme dinastiche recepite dallo Statuto.

Nella fattispecie, sembrerebbe proprio che al giovane «discendente» in questione difetti più d'un fondamentale requisito per essere ricompreso nella nozione di Famiglia reale⁶⁸. Più precisamente vi osterebbe: la non appartenenza, all'epoca del matrimonio, della di lui madre «nè ad una famiglia reale» nè a una casa «mediatizzata» così come sarebbe richiesto per le nozze «saliche» dai «rigidi statuti delle case reali tedesche»⁶⁹ e, genericamente, dalle Case reali; ma soprattutto l'assenza, come ulteriore risvolto del medesimo requisito nonché come autonomo e più fondamentale motivo, delle *iuxte nuptiae* dei genitori, cioè di quelle tipiche che siano state preventivamente consentite dal re.

Si avrebbe per tanto l'alternativa: considerare il matrimonio (ove possibile) come morganatico oppure come matrimonio avvenuto in spregio alle regole della Casa. Nel primo

⁶⁵ Cfr. F. SANTOSUOSSO, *Il matrimonio*, cit., p. 35 ss.; R. MONACO, *L'efficacia della legge nello spazio*, seconda ed., UTET, Torino, 1964, p. 165 ss.; R. CAFARI PANICO, *op. cit.*, p. 14 s., 53 ss.

⁶⁶ Cfr. G. IMPALLOMINI, «La XIII disposizione della Costituzione e il suo naturale esaurimento. L'esilio non può che restare limitato al solo Vittorio Emanuele di Savoia», in *Diritto e società*, 1986, p. 417 ss., nonché in *Il ritorno della regina...*, cit., p. 28; ID., «La legge Asburgo e la XIII disposizione transitoria finale della Costituzione italiana», in *Diritto e società*, 1993, p. 329 ss.; P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Diritto costituzionale*, cit., p. 472; O. RANELLETTI, *op. ult.*, cit., p. 160 s.

⁶⁷ Cfr. A. PEZZANA, *Sulla XIII disposizione transitoria...*, cit., p. 124, il quale A. si limita a considerare l'aspetto della condizione nobiliare della nubente.

⁶⁸ Come osserva C. CARISTIA, *Corso di istituzioni...*, cit., p. 188, la speciale posizione dei membri della Famiglia reale è collegata alla possibilità che essi hanno di succedere al trono, e la mantengono «solo in quanto conservano quella possibilità».

⁶⁹ Cfr. A. PEZZANA, *Sulla XIII disposizione transitoria...*, cit., p. 124; in senso contrario, v. F. CAFFARELLI, *Consuetudini di Cerimoniale*, cit., p. 6, n. 1.

caso, si avrebbe l'esclusione dei figli dalla speciale successione, pur conservandosi altri diritti che competono alla filiazione legittima⁷⁰; nel secondo caso, la perdita dello speciale diritto sarebbe la conseguenza dell'estromissione e sostituzione (ai fini della Corona) del genitore, che coinvolgerebbe anche la di lui discendenza. Con ciò in ogni caso concludendosi il novero dei soggetti inquadrabili nella nozione di Famiglia ex regnante e da includere tra i successori degli ex re. Cioè, della discendenza maschile dei due sovrani vissuti al tempo del passaggio dalla Monarchia alla Repubblica; esattamente, nell'arco temporale intercorrente tra l'indizione del *referendum* e la proclamazione dei risultati.

Vera questa ricostruzione teorica, si avrebbe che l'esilio e tutte le altre conseguenze persecutorie che discendono dalla XIII disposizione costituzionale per il soggetto considerato integrerebbero un'ultrattività della norma costituzionale che apparirebbe tanto iniqua quanto irragionevole.

9. CONCLUSIONI

Riprendendo brevemente il discorso dal confronto della XIII disposizione «finale e transitoria» con i valori costituzionali attuali, sembra che un nuovo approccio del tutto scevro dai condizionamenti ideologici, tipici delle fasi di passaggio, porti ad evidenziare con sufficiente chiarezza tutti i limiti d'una interpretazione appiattita sul valore «finale» della specifica disposizione e chiusa ad ogni prospettiva d'adeguamento. D'altra parte, ogni tentativo di attualizzarne il contenuto costringe a fare uso di tecniche e strumenti giuridici alcuni dei quali erano presenti solo in nuce nella Carta del 1948, e che se utilizzati con coerenza conducono a risultati che forse possono sulle prime sorprendere.

La nozione pubblicistica di Famiglia reale italiana, caduto lo Statuto albertino insieme alle leggi fondamentali del Regno, sopravviverebbe nell'ordinamento giuridico della Repubblica sia a livello di legge ordinaria, sia costituzionale. Precisamente: nel codice civile vigente con l'articolo sul matrimonio dei principi reali, per quanto di esso può essere ritenuto tutt'ora rilevante nel diritto dello Stato; nella disposizione costituzionale testè richiamata, per quanto è in essa stabilito.

Dal coordinamento delle due norme è possibile individuare esattamente i soggetti attuali d'entrambe, che specie per la disposizione XIII —dato il particolare contenuto persecutorio che ne vieta una lettura estensiva— richiederebbe una delimitazione temporale d'operatività. Al qual proposito serve ricordare che la norma appare paragonabile, per taluni versi, ad una chiamata di correo dove si stabilisca una penalità ben maggiore di quella prevista nella disposizione costituzionale XII, sul divieto di «riorganizzazione» del partito fascista.

La disposizione costituzionale XIII funziona, finchè operante, da supporto (logico e costituzionale) della speciale nozione pubblicistica di famiglia reale, disciplinata in taluni aspetti dall'art. 92 del vigente c.c., il quale per tanto non potrebbe essere ritenuto superato o implicitamente abrogato ma, viceversa, esplicitamente confermato dalla Repubblica.

Solo apparentemente si risolverebbe ogni inconveniente sopprimendo con legge la XIII disposizione costituzionale. L'abrogazione espressa varrebbe a confermarne la sopravvivenza *medio tempore* e sino ai nostri giorni: quindi anche il vigori del complesso normativo

⁷⁰ Da una prospettiva monarchico-legittimista, costituirebbe un sicuro indizio della non appartenenza alla Famiglia reale, la mancata concessione da parte del re Umberto del titolo usualmente conferito alternativamente ai principi ereditari di Casa Savoia (Piemonte, Napoli) e massimamente d'un qualsiasi altro titolo della Casa reale, nella fattispecie ricorrendo all'atto della nascita del soggetto considerato alla creazione d'uno nuovo titolo (Venezia), accompagnata dalla mancata concessione o addirittura dal rifiuto di concederne altro successivamente e, forse, dal mancato conferimento del Collare dell'Annunziata al raggiungimento dell'età minima richiesta.

sopra descritto, nonchè potrebbe indurre a deduzioni *a contrariis* dal contenuto più vario, che esulano dal nostro tema. Motivo per cui appare più adeguato prendere atto della transitorietà della norma costituzionale, da interpretare o dichiarare come tale, e conseguentemente ritenerne esaurito il contenuto soggettivo ed oggettivo in un arco temporale prossimo alla fase del passaggio dei poteri tra le vecchie e le nuove istituzioni dello Stato. Nel qual caso, verrebbe coerentemente meno anche il supporto costituzionale che «implicitamente» conferma il vigore dell'art. 92 c.c.